Delibera del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2023, n.5

**CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO**
**ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

- Visto il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 1 comma 5, recante le norme per la valutazione degli alunni, attribuisce al Collegio dei docenti il compito di definire "modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio della libertà di insegnamento";
- Visto il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 10";
- il D.M. 741/2017 che disciplina il nuovo esame di stato conclusivo del primo ciclo;
- Visto il DPR 263/2012;
- Visto il D.M. 742/2017;
- Vista la Nota Miur n.1865 del 10 ottobre 2017;
- Vista la Nota Miur 892 del 17 gennaio 2018;
- Vista la Legge del 30 dicembre 2021, n.234, articolo 1 comma 956;
- Vista la Nota informativa del Ministero dell'istruzione e del merito n. 4155 del 7 febbraio 2023 "Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione";

**Il Collegio dei Docenti**

Tenuto conto dei seguenti **requisiti necessari per essere ammessi alla classe successiva** della secondaria di I grado, nonché dei requisiti per l'ammissione al**l'esame di stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti con delibera n. 5 del giorno 18 maggio 2023, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

**adotta**

i seguenti:

- **criteri per l'ammissione alla classe successiva della scuola primaria e della secondaria di primo grado;**
- **criteri di ammissione all'esame di Stato**:

I docenti contitolari della classe/il Consiglio di classe discutono l'ammissione dell'allievo alla classe successiva tenendo conto della:

| Ammissione | Non ammissione |
|---|---|
| **Tendenza al miglioramento**, valutando:<br>● comparazione tra la situazione di partenza e quella finale<br>● risultati degli interventi di recupero<br>● impegno nell'esecuzione e nel saper fare<br>● partecipazione alle lezioni e alle attività<br>● possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline nella fase iniziale dell'anno successivo<br>● situazioni ostative al proficuo rendimento scolastico | **Persistenza di difficoltà gravi** valutando:<br>● diffuse valutazioni insufficienti nelle discipline<br>● mancanza di progressi durante il percorso scolastico<br>● mancanza di risultati dopo gli interventi di recupero<br>● scarso impegno e ridotta partecipazione alle lezioni e alle attività<br>● comportamento irrispettoso del regolamento di disciplina di istituto e del patto di corresponsabilità |

I docenti contitolari della classe/il Consiglio di Classe ritengono di ammettere, di norma, alla classe successiva o all'Esame di Stato l'alunno/a che abbia già una ripetenza.

**Ammissione alla classe successiva della scuola primaria**

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento.

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (base) o in via di prima acquisizione.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

**Ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di I grado**

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.
Il Consiglio di Classe può valutare, di norma, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva in presenza di una media dei voti delle discipline inferiore a 5.5 decimi, considerando i criteri relativi alla non ammissione sopra esposti.

**Ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo**

Il Consiglio di Classe può valutare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame di Stato in presenza di una media dei voti delle discipline inferiore a 5.5, considerando i criteri relativi alla non ammissione sopra esposti.
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, arrotondando le frazioni decimali pari o superiori allo 0.5 all'unità superiore, le frazioni decimali inferiori allo 0.5 all'unità inferiore.
L'ammissione con voto anche inferiore a 6/10 è deliberata considerando il processo formativo del triennio, il livello globale di sviluppo degli apprendimenti e l'evidenza che l'alunno sia in grado di svolgere anche in modo parziale le prove d'Esame.

**Linee guida per lo scrutinio finale e l'Esame di Stato**

In caso di **non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato** va sempre accertato e precisato che:

- le lacune sono a livello gravissimo e diffuse, tali da precludere la frequenza proficua della classe successiva;
- le insufficienze sono nelle discipline difficilmente recuperabili nella pausa estiva e/o in tempi brevi;
- la famiglia è stata preventivamente informata della grave situazione del figlio;
- risulta a verbale che l'alunno durante l'anno è stato inserito in attività di recupero;
- i docenti di classe hanno monitorato attentamente le difficoltà incontrate nel percorso dell'alunno, hanno proposto, condiviso e verificato gli interventi educativi;
- in fase di scrutinio si imposta una motivazione della "non ammissione" volta anche a suggerire eventuali interventi tesi ad evitare iterazioni di comportamenti inadeguati;
- non sussistono particolari situazioni ambientali ostative (situazione familiare, psicologica, relazionale, di salute, di ripetenza, ecc.) di un proficuo rendimento scolastico.

**Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA**

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.
Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Vicenza, 18 maggio 2023